

D.D.G n. 2185/4.S del 20/10/2021



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print”
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTA la Legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 Legge di stabilità regionale.”;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

VISTO l’art. 3 “ verifiche antimafia e protocollo di legalità “ del D.L. n. 76/2020 che consente fino al 31/07/2021 alle pubbliche amministrazioni di corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici comunque denominati (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, etc..) anche in assenza della documentazione antimafia qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale ed altresì di stipulare approvare o autorizzare contratti relativi a lavori , servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia provvisoria sotto condizione risolutiva; ciò al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19;

VISTO il D.L. 77/2021 art. 51 comma 1 lettera c), sub. 1 il cui termine è prorogato al 31/12/2021;

VISTA la legge 108 del 29/07/2021 conversione in legge del D.L. 77/2021 che all’articolo 51 comma 1 proroga il termine al 30/06/2023 ;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni: Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10/11/2015 avente per oggetto P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 Decisione C (2015) 5904 del 17/8/2015 Approvazione definitiva;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09/08/2016 avente per oggetto il Programma Regionale per l'Internazionalizzazione – PRINT;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27/7/2016, avente per oggetto “PO F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici. - Approvazione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 con la quale è stato adottato il Documento di programmazione attuativa 2016-2018;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 con le quali è stato approvato il Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.111 del 15.03.2017 Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n.438 del 27.12.2016, con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 103 del 06 marzo 2017 avente per oggetto: PO F.E.S.R Sicilia 2014-2020 -Manuale per l’attuazione, così come modificato dal DDG nr. 107/VDRP del 01/04/2019;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) pubblicato in GUCE L 352 del 24 Dicembre 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 06/03/2018 con la quale è stato adottato il PO-FESR Sicilia 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2017)8672 del 11/12/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 12/10/2018, con la quale sono state approvate le modifiche al PO-FESR 2014-2020, come da proposta del Dipartimento della Programmazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 473 del 20/11/2018, con la quale è stata approvata la scheda di programmazione attuativa relativa all’azione 3.4.1 del PO-FESR Sicilia 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 24/04/2019, con la quale è stata approvata la rimodulazione finanziaria del PO-FESR Sicilia 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 16/05/2019, con la quale è stato approvato il documento concernente il Piano di Azione 2019-2021 del PRINT Sicilia;

VISTO il Piano di Comunicazione P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, di cui al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, artt. 115-117;

VISTO l'asse prioritario 3 - Azione 3.4.1 P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale", attraverso l'adozione di modalità di attuazione individuate nell'affidamento di servizi a supporto dell'Amministrazione, per la realizzazione di azioni di internazionalizzazione, con le modalità di cui al D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il D.D.G. n. 1161/UMC del 01.04.2019, registrato alla Corte dei conti in data 03.04.2019 reg.1 fgl.36, con cui è stata adottata la pista di controllo relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità di cui all'azione 3.4.1. del PO FESR Sicilia 2014-2020;

VISTO il D.P. Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020, con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive giusta DGR 272 del 14 giugno 2020;

VISTO il DD.G. 1480 del 5/08/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del *Servizio 4S. Internazionalizzazione, Attività promozionali e Print* alla Dott.ssa Anna Gullotto;

VISTO il Piano d'Azione del Print approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.192/2019 che prevede tra gli interventi programmati la manifestazione fieristica internazionale denominata TUTTOFOOD, in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021;

VISTO l'avviso prot. n. 37980 del 23/07/2021, pubblicato sui siti istituzionali, rivolto alle imprese siciliane con lo scopo di acquisire l'interesse a partecipare, in presenza, alle manifestazioni fieristiche internazionali del secondo semestre 2021, programmate da questo Assessorato, tra cui la fiera TUTTOFOOD, in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021;

VISTO il D.D.G. n. 1942/4.S del 1/10/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) punti 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si determina di procedere, all'affidamento in esclusiva, alla Società Fiera Milano SpA con sede legale in Piazzale Carlo Magno n. 1, 20149 Milano e sede operativa e amministrativa Strada Statale del Sempione n. 28, 20017 Rho - Milano, P. IVA 13194800150, il servizio per il noleggio dell'area espositiva di mq. 509 comprensivo delle quote di iscrizione per la partecipazione della Regione Siciliana alla manifestazione fieristica internazionale "TUTTO FOOD", in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021 per un importo di complessivo di 158.496,30 di cui imponibile € 129.915,00 oltre IVA del 22%, di € 28.581,30;

VISTO l'art. 4 del predetto D.D.G. n. 1942/4.S del 1/10/2021 e, con il quale, è stato nominato R.U.P. il Dirigente del Servizio 4 " Internazionalizzazione, Attività promozionale e Print";

VISTO il D.R.S. n. 1875/4.S del 28/09/2021, con il quale, a seguito dell'esame delle istanze prodotte è stata approvata la graduatoria delle aziende ammesse a partecipare alla manifestazione TUTTOFOOD in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021 per un numero complessivo pari a 40;

VISTO il D.R.S. n. 2135/4.S del 15/10/2021, con il quale è stato modificato il numero delle aziende ammesse a partecipare alla manifestazione TUTTO FOOD in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021 da 40 a 41 a seguito del mancato inserimento nella graduatoria di cui al D.R.S. 1875/4.S del 28/09/2021 per mero errore materiale;

RITENUTO pertanto necessario aumentare la superficie dell'area espositiva al fine di favorire la partecipazione della 41^a azienda ;

VISTA la nota prot. 53913 del 12/10/2021 con la quale Fiera Milano S.P.A. ha rimodulato il preventivo di spesa per un importo di € 161.454,80 di cui € 132.340,00 imponibile ed € 29.114,80 IVA per il noleggio di un'area espositiva di mq. 509 comprensiva delle quote di iscrizione ;

VISTA la nota del Servizio 4S. prot. 53948 del 12/10/2021 di accettazione del preventivo rimodulato;

VISTA la dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., resa dal legale rappresentante e amministratore delegato , Luca Albino Palermo, della società Fiera Milano S.P.A. – P.IVA. 13194800150 acquisita al prot. n. 54041 del 13/10/2021;

VISTA la comunicazione antimafia BDNA - protocollo PR _MIUT_Ingresso_0273299_20211018 con la quale in riferimento ai componenti del cda di Fiera Milano S.P.A. P. IVA 13194800150 - il Servizio 4S. ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente;

VISTE le autocertificazioni antimafia dei componenti del cda di di Fiera Milano S.P.A. P. IVA 13194800150

RITENUTO che si è in attesa di acquisire dalla BDNA la certificazione antimafia richiesta;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui alla sopra citata legge 108 del 29/07/2021 per l'emissione del provvedimento sotto condizione risolutiva;

PRESO ATTO che il R.U.P. ha provveduto alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii mediante:

- le richieste prot. n. 54494, 54501, 54502, 54504, 54505, 54507, 54508, 54513 e 54517 del 13/10/2021 del certificato del casellario giudiziale a carico dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ii. ;

- l'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL dalla quale risulta che la società è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., "D.U.R.C", acquisita al protocollo I.N.P.S. n. 26938464 del 06/07/2021;

- l'assenza di annotazioni nel Casellario delle Imprese istituito presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione nei confronti della società Fiera Milano S.P.A. – P.IVA. 13194800150, la cui verifica è stata acquisita al prot. n. 54457 del 14/10/2021;

- la richiesta prot. n. 54251 del 13/10/2021 del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 39 del T.U. D.D. 11 febbraio 2004, art.30 D.D. 25/01/2007 Ministero della Giustizia e art.29 D.P.R. 313/2002);

- la consultazione INFOCAMERE, effettuata dagli uffici di questa amministrazione, tramite il sistema Telemaco, con cui è stata acquisita la visura camerale, con verifica di non fallenza, della società Fiera Milano S.P.A. – P.IVA. 13194800150;

- la nota prot n. 53015 del 6/10/2021, con la quale la scrivente Amministrazione ha provveduto a richiedere all' Agenzia delle Entrate, l'estrazione del certificato di regolarità fiscale relativo alla società Fiera Milano S.P.A. – P.IVA. 13194800150;

VISTA la comunicazione del numero di conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 L. 136/2010, della società Fiera Milano S.P.A. – P.IVA. 13194800150;

VISTA la dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità acquisita al prot. n. 54041 del 13/10/2021;

VISTA la dichiarazione di inesistenza di rapporti di coniugio parentela o affinità entro il 2° grado con i dipendenti dell'Amministrazione regionale deputati alla trattazione del procedimento acquisita al prot. n. 54041 del 13/10/2021;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 acquisita al prot. n. 54041 del 13/10/2021;

VISTO il D.Lgs. nr. 158 del 27/12/2019 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli e in particolare l'art.6 comma 1, che modifica le disposizioni del D.Lgs. nr. 200/1999 in materia di controlli della Corte dei conti;

VISTA la dotazione finanziaria del cap. 342542 per l'esercizio finanziario 2021 associato al codice U.1.03.02.02.005;

VISTA la circolare 11 del 01/07/2021 con la quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 10, fornisce ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo-contabili ed altresì adotta il nuovo modello rispetto al precedente di cui alla circolare 16 denominato “Mod_RC_2021” allegato alla circolare n. 11 del 1/07/2021;

VISTO il contratto d'appalto avente per oggetto il noleggio di un area espositiva nuda di mq. 509 comprensiva delle quote d'iscrizione, EX DECRETO LEGISLATIVO n. 50/2016 ART. 63 COMMA 2 LETTTERA B) P.O. F.E.S.R. SICILIA 2014 - 2020 ASSE PRIORITARIO 3 - AZIONE 3.4.1. – Fiera TUTTOFOOD di Milano 22/26 ottobre 2021, firmato digitalmente dall' Amministratore delegato della società Fiera Milano S.P.A. nella persona del Sig. Luca Albino Palermo e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive Carmelo Frittitta per la partecipazione dell' Assessorato Regionale alle Attività Produttive, alla rassegna fieristica “TUTTOFOOD” in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021;

RITENUTO, per quanto esplicitato in premessa, di dovere impegnare la somma complessiva di € 161.454,80 IVA inclusa, in favore della Società Fiera Milano S.P.A. con sede legale in Piazzale Carlo Magno 1 - Milano - P.IVA. 13194800150 ed approvare il contratto per il noleggio di un area espositiva nuda di mq 509 comprensiva delle quote di iscrizione per la partecipazione dell' Assessorato Regionale alle Attività Produttive con una collettiva di PMI alla rassegna fieristica “TUTTOFOOD” in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021, ai sensi dell'art 63 comma 2 lett. b) punti 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

DECRETA

Art. 1

E' approvato il contratto stipulato con la società Fiera Milano S.P.A. - P.IVA. 13194800150 - avente per oggetto il noleggio dell'area espositiva nuda di mq. 509 comprensiva delle quote di iscrizione EX DECRETO LEGISLATIVO n. 50/2016 ART. 63 COMMA 2 LETTTERA B) P.O. F.E.S.R. SICILIA 2014 - 2020 ASSE PRIORITARIO 3 - AZIONE 3.4.1. – Fiera TUTTOFOOD di Milano 22/26 ottobre 2021, firmato digitalmente dall' Amministratore delegato della società Fiera Milano S.P.A nella persona del Sig. Luca Albino Palermo C.F. PLRLLB70R29E379V, e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive Carmelo Frittitta, CUP G29J21010270006 - CIG 8926806958 - codice CARONTE SI_1_27656 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

E' impegnata la somma di € 161.454,80 IVA compresa, pari a € 29.114,80, sul capitolo 342542 associato al codice U.1.03.02.02.005 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 esercizio finanziario 2021 , in favore della Società Fiera Milano S.P.A. – P.IVA. 13194800150 con sede legale in Piazzale Carlo Magno 1 – Milano per l'uso dell'area espositiva di mq 509 per la partecipazione dell' Assessorato Regionale delle Attività Produttive, con una collettiva di 41 imprese alla rassegna fieristica “TUTTOFOOD” in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021, CUP G29J21010270006, CIG 8926806958 CODICE CARONTE SI_1_27656 codice PRATT 477.

Art. 3

In applicazione a quanto previsto dalla normativa antimafia di cui al D.lgs n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni , Il presente Decreto è emesso sotto condizione risolutiva.

Art.4

Al pagamento della superiore somma si provvederà, al termine della manifestazione, previa acquisizione di regolare esecuzione della fornitura a cura dell'Amministrazione e che i servizi sono forniti in maniera conforme a quanto previsto dal contratto, e di documentazione contabile, in regola con la vigente normativa in materia fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari entro il corrente esercizio finanziario.

Art. 5

L'obbligazione si perfezionerà e diverrà esigibile entro l'esercizio finanziario 2021.

Art. 6

Qualora dagli esiti della verifica fiscale dovessero risultare delle irregolarità, l'Amministrazione provvederà alla revoca del presente provvedimento e all'eventuale recupero delle somme erogate.

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, e sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013 e sul sito www.euroinfosicilia.it

Palermo, 20/10/2021

F.to Il Dirigente del Servizio
Anna Gullotto

F.to Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta



**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive**

Contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi logistico-operativi EX DECRETO LEGISLATIVO n. 50/2016 ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) – P.O. F.E.S.R. SICILIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 3 - AZIONE 3.4.1. FIERA TUTTOFOOD di MILANO 22 -26 ottobre 2021.

CUP G29J21010270006
CIG 8926806958

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di ottobre i sottoscritti:

- a) il Dott. Carmelo Frittitta, nato a Siracusa il 29.03.65 Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, giusto D.P. 2590 del 06.05.2019, in rappresentanza del Dipartimento delle Attività Produttive, di seguito "Dipartimento e/o Amministrazione", con sede legale in Palermo, Via degli Emiri n. 45, codice fiscale 80012000826 e domiciliato per la carica nella predetta sede;
- b) Luca Albino Palermo nato ad Ivrea (TO) il 29/10/1970 e residente a Milano via Lazzaro Spallanzani, 36, codice fiscale PLRLLB70R29E379V Amministratore Delegato della Società Fiera Milano S.P.A. P. I.V.A. 13194800150 con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1 in qualità di esclusivista è l'unico soggetto in grado di fornire, in esclusiva, agli espositori italiani la locazione dell'area espositiva per la manifestazione "TUTTOFOOD" in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021, (di seguito anche "Affidatario in esclusiva");

premessi che

il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, con D.D.G. n.1942 del 1/10/2021 (All. "A"), i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, ha determinato di contrarre con la società Fiera Milano S.P.A - P. I.V.A. 13194800150 - con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1 mediante l'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016, per il noleggio dell' area espositiva di mq. 509, fornita in esclusiva per la partecipazione della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Attività produttive alla rassegna fieristica "TUTTOFOOD" in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021 con una collettiva di 41 imprese;

- il Dipartimento ha acquisito con nota prot. n. 54041 del 13/10/2021 dichiarazione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 (Allegato "B"), provvedendo ad effettuare le opportune verifiche allegare al presente contratto e che ne fanno parte integrante (Allegati da "C" a "I");
- il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica digitale ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 50/2016 ed ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L 145/2013 convertito con L 9/2014 ed ai sensi dell'art.17 del R.D. 2440/1923;

Tutto ciò premesso

La Società Fiera Milano S.P.A - P. I.V.A. 13194800150 - con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1:

- si impegna a fornire in conformità a quanto indicato nella predetta Determina a contrarre l'uso dell'area espositiva di mq. 509 ubicata nel padiglione 10 di Fiera Milano S.P.A. per la partecipazione del Dipartimento Regionale delle Attività produttive alla rassegna fieristica "TUTTOFOOD" in programma a Milano 22/26 ottobre 2021;
- dichiara di possedere l'organizzazione ed i mezzi necessari per garantire l'uso della predetta area espositiva ciò, sia in riferimento al corrispettivo indicato nel preventivo di spesa del 12/10/2021 acquisito al prot. 53913 del 12/10/2021 che alle condizioni del presente contratto.

Pertanto le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati elencati alle lettere da "A" a "L", di cui le parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive noleggia in esclusiva dalla società Fiera Milano S.P.A. con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, n. 1, P. IVA 13194800150 rappresentato da Luca Albino Palermo nato ad Ivrea (TO) il 29/10/1970 residente a Milano via Lazzaro Spallanzani, 36, codice fiscale PLRLLB70R29E379V Amministratore Delegato della società Fiera Milano S.P.A, l'uso dell'area espositiva di mq. 509 ubicata nel padiglione 10 di Fiera Milano per la partecipazione alla rassegna fieristica "TUTTOFOOD" in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021 nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione dell'Azione 3.4.1. del P.O. FESR Sicilia 2014-2020.

L'Affidatario in esclusiva si impegna a fornire l'uso dell'area espositiva di mq. 509 secondo quanto previsto al preventivo di spesa del 12/10/2021 acquisito al prot. 53913 del 12/10/2021 e che costituisce parte integrante del presente contratto (Allegato "A 1").

ART. 3 - RISPETTO DELLA LEGGE

L'Affidatario in esclusiva, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spese - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto.

In particolare:

- assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni e tutti gli obblighi di cui all'art.2 della L.R.n.15/2008;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre, a pena di risoluzione del contratto, è tenuto al rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, all'osservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni, ed al rispetto della Legge n. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie per gli invalidi.

Restano ad esclusivo carico dell'affidatario in esclusiva gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Tutti i servizi oggetto del presente contratto, ivi compresa la trasmissione del rapporto finale e della documentazione utile ai fini della rendicontazione, dovranno essere conclusi non oltre il 10 novembre 2021.

ART.5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La natura dei servizi richiesti presuppone un continuo coordinamento tra l'affidatario in esclusiva e il Dipartimento delle Attività Produttive che si riserva, in corso d'opera, la valutazione della efficacia e della efficienza delle attività del progetto.

L'affidatario in esclusiva dovrà assicurare il pieno utilizzo dell'area espositiva di mq. 509 per le finalità connesse alla partecipazione del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive alla rassegna fieristica "TUTTOFOOD" di cui alla determina a contrarre che forma parte integrante del presente contratto (All."A") ed quanto indicato nell' offerta economica del 12/10/2021 acquisita al prot. n. 53913 del 12.10.2021 per un costo di € 132.340,00 più iva al 22% di € 29.114,80 che sommano un totale complessivo di € 161.454,80 comprensivo delle quote di iscrizione dell'espositore (Regione Siciliana) e dei Co-espositori (41 aziende) .

Inoltre l'affidatario in esclusiva assicurerà:

- il rispetto di quanto previsto dal Piano di Comunicazione P.O. FESR Sicilia 2014/2020, Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, artt. 115-117, in particolare per quanto attiene, a tutte le forme di comunicazione e rappresentazioni grafiche, a fare riferimento, sia testuale che grafico, utilizzando anche i loghi del Programma, dell'Unione Europea, della Regione Siciliana e a non utilizzare marchi e loghi propri;
- l'adozione, nell'esecuzione delle attività che gli vengono affidate, di ogni precauzione e di ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose;
- l'adozione e l'osservanza di tutte le misure antinfortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti, nonché, di tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva del Dipartimento da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose ;
- di provvedere, a sua cura e spese, oltre all'assicurazione del personale che eseguirà i servizi, al risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso al Dipartimento e/o a terzi, ed è tenuto a far rispettare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dal Dipartimento.

ART. 6 - ATTREZZATURE E STRUMENTI DI LAVORO

Sono a totale carico dell'affidatario in esclusiva i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio.

L'affidatario in esclusiva si impegna ad utilizzare le attrezzature e gli strumenti di lavoro necessari all'espletamento del servizio a regola d'arte e a garantire la piena rispondenza delle predette attrezzature alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

ART. 7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

L'affidatario in esclusiva si impegna, ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

Si obbliga altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti, condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

Si obbliga a tenere indenne ed eventualmente risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione o pretesa, inerente o connessa agli obblighi di cui al presente articolo, avanzata da parte di terzi, di dipendenti o di soci della Società Fiera Milano S.P.A.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

L'affidatario in esclusiva, risponde di fatto degli eventuali fatti illeciti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile. Conseguentemente si obbliga a tenere indenne e a risarcire il Dipartimento per ogni eventuale pregiudizio o danno che lo stesso dovesse subire, nell'esecuzione del presente contratto, a seguito di qualsiasi azione o pretesa proposta o avanzata da parte di terzi.

Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria da parte della Società Fiera Milano S.P.A., contro il Dipartimento, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'affidatario in esclusiva in qualunque tempo.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

L'importo contrattuale per il noleggio dell'area espositiva oggetto del presente contratto, tutto incluso nulla escluso, è pari ad € 132.340,00 (centotrentaduemilatrecentoquaranta /00) oltre IVA 22% pari a € 29.114,00 (ventinovemilacentoquattordici/80) per un totale complessivo di 161.454,80 (centosessantunomilaquattrocentocinquantaquattro/80) .

Non è ammessa la revisione dei prezzi/importi unitari indicati in sede di offerta economica, che saranno pertanto fissi per l'intera durata del contratto.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti saranno così effettuati, dietro presentazione di regolare fattura:

100% dell'importo a saldo, entro sessanta giorni dalla presentazione del rapporto finale a dimostrazione della esecuzione delle attività previste a perfetta regola d'arte.

Con il prezzo offerto, l'affidatario in esclusiva si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

L'importo contrattuale è a corpo, forfettario ed invariabile.

ART. 11 - FATTURAZIONE E CONTABILITÀ

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, a presentazione di regolare fattura, mediante emissione di mandato diretto intestato alla Società Fiera Milano S.P.A. con sede in Milano sul conto corrente dedicato.

La fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto, al PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché ai codici CUP e CIG già determinati e riportare l'indicazione scissione dei pagamenti e ciò ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b della legge 23 dicembre 2014 n.190 relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split payment) secondo cui l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L'affidatario in esclusiva si obbliga a tenere contabilità separata di tutte le spese relative al progetto, a tenere in luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato, tutta la documentazione relativa all'operazione finanziaria, a garantire che la documentazione sarà disponibile per eventuali controlli – con un preavviso di un giorno – fino a tre anni dalla data di chiusura del rapporto finale del P.O. – FESR Sicilia 2014/2020.

Si obbliga altresì ad effettuare i pagamenti attraverso un conto corrente bancario

dedicato, anche se in via non esclusiva, al progetto di che trattasi, intestato a Società Fiera Milano S.P.A. con sede in Milano, quale Società su cui verranno accreditati gli importi dovuti, ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il controllo e la vigilanza del Dipartimento.

Per l'esecuzione dei servizi, l'affidatario in esclusiva si impegna a rispettare quanto previsto dai precedenti articoli tenendo conto delle specifiche esigenze di attuazione del Dipartimento.

ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE

Al presente contratto è allegata idonea garanzia fideiussoria assicurativa n. 8001953769-03 rilasciata da AVIVA Italia S.P.A. società con sede in Milano via A. Scarsellini 14, in data 12/10/2021 (All."L"), stipulata ai sensi dell'art. 103, del Decreto legislativo n. 50 2016, in misura pari al 10,00% dell'importo contrattuale, quale cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal presente contratto.

Lo svincolo della fidejussione a garanzia avverrà a seguito della chiusura amministrativa del progetto e dell'avvenuta regolare esecuzione della fornitura del servizio erogato, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ultimazione da parte dell'affidatario in esclusiva.

Art. 14 - RITARDI E PENALI

E' prescritta a carico dell'affidatario in esclusiva una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella fornitura del servizio previsto, con riferimento al termine ultimo dalla data di inizio della manifestazione fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni e la possibilità, a seguito di motivata richiesta, della rivisitazione dei predetti termini.

Le somme dovute a titolo di penale saranno decurtate dagli importi dovuti.

Il Dipartimento contesterà l'inadempimento all'affidatario in esclusiva il quale avrà facoltà di produrre, in forma scritta, controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla notifica di contestazione.

In mancanza di controdeduzioni entro il suindicato termine, il Dipartimento procederà direttamente all'applicazione delle penali e all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate e applicherà le penali a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento, fino al cessare dello stesso.

L'ammontare delle penali sarà detratto dal saldo finale.

Anche nei casi di applicazione della penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 codice civile.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, può sospendere i pagamenti all'affidatario in esclusiva, cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, che avviene a mezzo raccomandata A/R.

L'Amministrazione dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma, l'affidatario in esclusiva non si sia reso adempiente.

Art. 16 - RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione può recedere dal contratto:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo tenendo indenne l'affidatario in esclusiva delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- per motivi di pubblico interesse;
- per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- in caso di fallimento della Società;
- in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 codice civile mediante lettera raccomandata A/R senza necessità di previa messa in mora, nei seguenti casi:

- frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza dell'affidatario in esclusiva, riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa nell'ambito dello svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'affidatario in esclusiva senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione, nelle ipotesi previste all'art. 9;
- nell'ipotesi, prevista dall'art.2 comma 2 della L.R. 15/2008, in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- nei casi di sub-appalto;
- nelle altre ipotesi previste dal presente contratto.

Art. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di gravi o ripetuti inadempimenti dell'affidatario in esclusiva, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare in danno dell'affidatario in esclusiva stesso, l'esecuzione del servizio o di parte di esso, ad altro soggetto, scelto ai sensi di legge, con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti ovvero di risolvere, in tutto o in parte, il contratto a seguito di comunicazione scritta all'affidatario in esclusiva, con conseguente incameramento del deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, di eventuali crediti dell'affidatario in esclusiva nei confronti dell'Amministrazione, salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere i maggiori danni subiti.

L'affidamento a terzi in danno dell'affidatario in esclusiva inadempiente verrà notificato allo stesso nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dell'importo relativo gravante sull'affidatario in esclusiva inadempiente.

Allo stesso potranno essere addebitate le ulteriori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mediante compensazione con gli eventuali crediti dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione per le obbligazioni eventualmente adempiute.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario in esclusiva dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 - SUBAPPALTO

E' vietato cedere in subappalto il presente contratto.

Il subappalto o qualsiasi altro atto diretto a nascondere, ferme restando le altre responsabilità di legge, fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta del Dipartimento a mezzo di lettera raccomandata A/R.

In tale eventualità, l'Amministrazione potrà effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. 20 - CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

Qualora la società intenda cedere l'intera azienda o il ramo di azienda o intenda mutare la natura giuridica che assicura le prestazioni contrattuali deve darne comunicazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'affidatario in esclusiva di cedere il contratto. In caso di inosservanza di tale divieto l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all'affidatario in esclusiva cedente.

ART. 22 - TERMINI

Tutti i termini temporali relativi all'adempimento delle obbligazioni relative al presente contratto, inclusi quelli indicati nel capitolato e nei documenti ad esso allegati, si considerano a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'art. 1457 codice civile.

ART. 23 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'affidatario in esclusiva prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti identificati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 relativi all'affidatario in esclusiva, non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'affidatario in esclusiva si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai precedenti commi.

L'Amministrazione e l'affidatario in esclusiva convengono espressamente che, nel caso in cui dovessero venire a mancare i requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti, successivamente alla stipula e/o nell'arco di durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Dipartimento di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del presente contratto, è stato richiesto alla Società Fiera Milano S.P.A. con sede in Milano, di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Dipartimento compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- essi vengono acquisiti dal Dipartimento ai fini della effettuazione della verifica della sussistenza dei requisiti per partecipare alla gara, ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti, richieste per l'esecuzione del servizio, nonché, per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati forniti dal concorrente affidatario in esclusiva vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Titolare del trattamento è il Dipartimento delle Attività Produttive, con sede in Via degli Emiri 45 - 90135 Palermo.

Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio 4.S "Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print" del Dipartimento delle Attività Produttive, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: internazionalizzazione.ap@regione.sicilia.it;

Il contraente con la sottoscrizione del presente contratto acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, come sopra definito.

ART. 25 - DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- Società Fiera Milano S.P.A., Piazzale Carlo Magno, 1 , 90149 Milano;
- Assessorato delle Attività Produttive in Via degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai domicili di cui al precedente comma.

ART. 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società Fiera Milano S.P.A. di Milano tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese contrattuali.

A tal fine, l'affidatario in esclusiva dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ex art.7, comma 4, DPR 633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 27 - CLAUSOLA ARBITRALE

Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, le parti hanno facoltà di ricorrere all'arbitrato.

A tal fine, il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri:

- un arbitro designato dal Dipartimento;
- un arbitro designato dall'affidatario in esclusiva;
- il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, designato concordemente dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte di Appello di Palermo.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante provvederà alla sua tempestiva sostituzione.

Espleta le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell'Amministrazione. Il collegio arbitrale si riunisce presso gli uffici del Dipartimento.

Il collegio arbitrale decide, secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli

onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta di arbitrato deve contenere i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata all'altra parte nella forma prevista dal codice di procedura civile a mezzo di ufficiale giudiziario.

Durante il giudizio arbitrale e fino alla sua definizione, per garantire la continuità del servizio, l'affidatario in esclusiva non può esimersi dal continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'affidatario in esclusiva si rifiuti, il Dipartimento ha diritto di affidare il servizio non eseguito, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni.

In questo caso il maggior costo sostenuto dal Dipartimento rispetto a quello previsto sarà addebitato all'affidatario in esclusiva.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Nel caso in cui una delle parti decida di non volersi avvalere della clausola arbitrale, per le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e gestione del presente contratto è competente il Foro di Palermo.

ART. 29 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Società dichiara di essere a conoscenza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., la Regione Siciliana, le Prefetture provinciali della Regione, l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005 e si impegna a rispettarne, per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenute (v. Circ. Comm. 29 settembre 2005, n. 21348°2 - GURS n. 45/2005).

In particolare si impegna a fornire le comunicazioni di cui all'art. 6 del protocollo ed a rispettare gli obblighi di cui all'art. 10.

ART.30 CONDIZIONE RISOLUTIVA

In considerazione che è stata fornita da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs 50/2016, la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/200 sull'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011 e dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva.

La medesima condizione attiene anche alla verifica della regolarità fiscale richiesta con nota prot. n. 53015 del 6/10/2021 alla competente Agenzia delle Entrate.

ART. 31 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente contratto, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

La Società Fiera Milano S.P.A. Srl di Milano dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 1341 e n. 1342 codice civile, tutte le clausole e condizioni del presente contratto.

Al presente contratto sono allegati:

- Allegato "A" Determina a contrarre D.D.G. n. 1942 del 1/10/2021
- Allegato "A 1" Offerta economica (preventivo di spesa del 12/10/2021)
- Allegato "B" Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
- Allegato "C" autocertificazione antimafia.
- Allegato "D" Durc.
- Allegato "E" richiesta certificato regolarità fiscale e verifica ai sensi dell'art 48 bis dpr 602/73.
- Allegato "F" richiesta Certificato Casellario Anac.
- Allegato "G" dichiarazione sostitutiva Certificato Camerale.
- Allegato "H" richiesta Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni Amministrative

dipendenti da reato della società Fiera Milano S.P.A. di Milano.

- Allegato "I" Richiesta Certificato Casellario Giudiziale dei Soggetti di cui all'art.83 del D. Lgs. 50/2016.
- Allegato "L" Polizza fideiussoria del 10% a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali".

In fede, a piena conferma di quanto sopra, le Parti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di conoscere e di approvare espressamente gli articoli del presente contratto, sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.50/2016 come segue:

Per Milano fiera S.P. A

Luca Albino Palermo

Per il Dipartimento Attività Produttive

F.to Carmelo Frittitta